

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

**Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari**

(decreto di omologazione del concordato preventivo

articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267)

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

d.ssa Laura De Simone	Presidente
dr. Bruno Gian Pio Conca	Giudice
d.ssa Maria Magri	Giudice Estensore

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo

ha emesso il seguente

**DECRETO**

PREMESSO che:

- con ricorso ex art. 161 VI co. L.F. depositato il 17/09/2019 la società  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_),  
ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal Giudice e con provvedimento del 28/09/2019 il Tribunale di Bergamo ha concesso alla società termine sino al 17/01/2020 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F.;
- il termine di presentazione della proposta e del piano è stato successivamente prorogato al 17/03/2020 con decreto del Tribunale del 08/01/2020, e ulteriormente prorogato al 18/09/2020 con decreto del Tribunale del 13/05/2020, conformemente alla facoltà concessa dalla normativa emergenziale derivante dalla pandemia da COVID 19 (l'art. 9 del D.L. 08/04/2020 n. 23, convertito in Legge 05/06/2020 n. 40);
- con ricorso ex art. 161 L.F. depositato il 18/09/2019 la società \_\_\_\_\_ ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F.;
- con decreto del 30/09/2020 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
- la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo ad \_\_\_\_\_,

mediante l'accollo liberatorio dei debiti concordatari da parte di un terzo assuntore,

società riconducibile a taluni fondi di diritto lussemburghese, la cui gestione è affidata ad

ed pertanto il concordato è stato qualificato dal Tribunale come

concordato in continuità aziendale diretta, posto che i creditori concordatari verranno pagati direttamente dal terzo assuntore subito dopo la omologazione del concordato secondo scadenze prestabilite nell'arco temporale di sessanta giorni;

- l'accollante attraverso la sottoscrizione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, ha assunto direttamente l'impegno del pagamento dei creditori concordatari fino alla concorrenza di € 16.055.000,00 (valore che contiene l'importo stimato dell'attivo concordatario di € 15.695.946,58 e dell'apporto di finanza esterna per € 358.000,00);

- l'attivo concordatario di € 15.695.946,00 è stato determinato avendo come riferimento quanto agli immobili il "più probabile prezzo di aggiudicazione all'asta" individuato dalla perizia posta a supporto del piano redatta dalla società indipendente ;

- in sintesi la proposta di concordato prevede: 1) il pagamento delle spese di procedura e dei debiti prededucibili nella misura del 100%, per complessivi € 1.969.104,18; 2) il pagamento dei debiti privilegiati ipotecari sui beni di proprietà della Società nella misura di complessivi € 12.771.001,11: in particolare il saldo integrale o parziale dei creditori assistiti da garanzia ipotecaria avverrà in relazione al presumibile realizzo degli immobili a "*prezzo di aggiudicazione all'asta*" e dei rispettivi gradi di iscrizione, con retrocessione al chirografo della quota di credito non soddisfatta dal richiamato valore di ciascun immobile; 3) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex artt. 2751 bis, n.1 e 2, 2752 e 2749 n.18 e 19 – 2778 c.c. per complessivi € 955.838,61; 4) il pagamento, per il tramite dell'apporto esterno, dei residuali crediti erariali derubricati al chirografo per incapienza per € 1.542.415,48, in aderenza all'art. 160, comma 2°, L.F. nella misura del 6,45%, per complessivi € 99.502,68 (di cui € 2,68 utilizzo residuo massa mobiliare) – creditori chirografari di prima classe; 5) il pagamento dei debiti chirografari *ab origine* per € 3.675.056,00 nella misura del 3,38%, per complessivi € 124.240,00 – creditori chirografari di seconda classe; 6) il pagamento dei debiti assistiti dal privilegio ipotecario derubricati al chirografo e dei debiti bancari chirografari con garanzia iscritta su beni di terzi per € 26.310.660,00 nella misura dello 0,51% per complessivi € 134.260,00 – creditori chirografari di terza classe; le percentuali di pagamento delle tre classi di chirografari hanno poi avuto delle variazioni, per effetto delle valutazioni di cui alla relazione ex art. 172 L.F.;

- quanto alla destinazione dei fondi rischi, inizialmente era previsto che, ove essi non si fossero tradotti in effettivi esborsi avrebbero costituito un minor onere concordatario ad esclusivo beneficio del tuttavia dopo l'adunanza dei creditori la proponente ed il terzo

accollante hanno espressamente dichiarato per iscritto: *“laddove la società non dovesse impiegare i fondi rischi specifici accantonati in favore di gradi precedenti (18-19) dei creditori privilegiati generali, sulla base delle attuali previsioni, gli stessi saranno destinati ai creditori del successivo grado ventesimo nel rispetto delle cause di prelazione”*, come risulta dal parere ex art. 180 L. F. del Commissario Giudiziale (pag. 9);

- all'esito dell'adunanza dei creditori svoltasi il 26/01/2021 e nei venti giorni successivi hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per € 23.391.965,06, corrispondenti al 76,11% dei votanti (pari a totali € 30.733.928,39), mentre hanno espresso voto contrario creditori per € 3.300.968,75;

- la maggioranza dei voti favorevoli è stata raggiunta anche in relazione alle classi, in quanto hanno votato a favore n. 2 classi su n. 3, e più precisamente:

creditori classe 2 hanno espresso voto favorevole per il 94,42% (pari ad € 2.876.495,74 su un totale e di € 3.046.344,43),

creditori classe 3 hanno espresso voto favorevole per il 76,96% (pari ad € 20.483.216,94 su un totale di € 26.615.938,90);

mentre i creditori classe 1 hanno espresso voto favorevole solo per il 3,00% (pari ad € 32.252,38 su un totale di € 1.071.645,06);

RITENUTO dunque che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

CONSIDERATO che:

- il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero e notificato ai creditori dissenzienti in data 26/02/2021;

- il Commissario ha depositato il parere favorevole motivato in ordine alla proposta concordataria in data 29/03/2021;

- il Pubblico Ministero ha depositato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato in data 19/03/20201;

RILEVATO che nei termini assegnati si sono costituiti due creditori dissenzienti, il

(creditore appartenente alla prima classe) e la banca

(creditore appartenente alla terza classe), che hanno chiesto il rigetto della chiesta di omologazione del concordato;

RITENUTE infondate le doglianze dei due creditori per le motivazioni di seguito precisate:

- quanto alle contestazioni del , esso ha lamentato l'errata attribuzione alla massa mobiliare (anziché *pro quota* anche alla massa immobiliare) delle spese inerenti il compenso dell'attestatore, dell'*advisor* legale e finanziario per l'importo di € 609.024,00, nonché il compenso della società estimatrice dei beni immobili per l'importo di € 131.760,00, l'IMU e la TASI per gli immobili privi di valorizzazione, il fondo spese morosità inquilini e i costi del personale amministrativo (cfr. relazione 172 L.F., pag. 127/128). In tal modo, si duole il Comune, la massa mobiliare, valorizzata nell'importo di € 1.785.597,31, viene erosa da oneri prededucibili – che per loro natura dovrebbero gravare anche e prevalentemente sulla massa immobiliare – per l'importo complessivo € 967.817,00;

- al riguardo il Collegio del Tribunale ritiene che per valutare la tipologia di spese che possono essere legittimamente imputate alla massa immobiliare occorre richiamare il sistema delle prededuzioni previsto in ambito fallimentare, laddove è stabilito dall'111 *ter* L.F. che i beni gravati ad ipoteca partecipano al pagamento delle spese della procedura, integralmente per quanto attiene le spese specifiche che riguardano i singoli beni e proporzionalmente al pagamento delle spese generali (sul punto Cass. Civ. 10/05/1999 n. 4626). Per spese generali, reputa il Collegio, aderendo alle indicazioni fatte proprie dal Commissario giudiziale nella relazione particolareggiata, vanno intese tuttavia solo le spese riconducibili all'interesse dei creditori garantiti, da sostenersi nel corso del concordato per far fronte alla procedura. Le competenze maturate dai professionisti della società e le spese non strettamente inerenti ai beni oggetto di ipoteca, quand'anche possano rientrare nel rango della prededuzione, non possono gravare sugli ipotecari. Nell'ambito delle prededuzioni infatti corre l'obbligo di operare delle graduazioni, secondo la previsione dell'art. 2777 primo comma c.c., per cui, se al compenso del Commissario giudiziale può attribuirsi il privilegio per spese di giustizia (art. 2770 c.c.), preferito ad ogni altro credito pignoratorio o ipotecario, invece ai professionisti incaricati dal debitore nella fase concordataria, andrebbe riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2, e quindi privilegio generale mobiliare. Va anche rilevato sul piano pratico che le spese di accesso al piano concordatario (*advisor* legale ed attestatore, e società di stima degli immobili) sono spese che non rivestono specifica utilità per i creditori ipotecari, che sono comunque soddisfatti in relazione al presumibile realizzo degli immobili a “prezzo di aggiudicazione all'asta” e dei rispettivi gradi di iscrizione, e questo tanto nella procedura di concordato quanto nel fallimento (ed il disinteresse del creditore ipotecario alle vicende del concordato è addirittura normativamente riconosciuto dalla non partecipazione al voto nel concordato in caso di integrale pagamento, a pena di perdita del privilegio). Risulta quindi corretto che il creditore assistito da garanzia reale non debba sopportare il sacrificio di spese dalle quali non abbia tratto direttamente o indirettamente utilità; in tal senso anche il compenso per la società di

stima degli immobili è una spesa che non è funzionale alla vendita forzosa degli immobili, bensì è finalizzata ad individuare gli importi spettanti ai diversi creditori da soddisfarsi con risorse derivanti dal terzo accollante. Questo considerato, deve concludersi che la imputazione delle spese generali oggetto di contestazione è correttamente avvenuta in capo alla massa mobiliare;

- quanto alle contestazioni della banca essa ha lamentato: a) l'eccessiva quantificazione delle spese in prededuzione previste per il compenso del Commissario Giudiziale, b) di essere stata penalizzata dal piano, essendo prevista per lei una percentuale media di soddisfo inferiore rispetto ad altri istituti di credito, c) l'illegittima differenziazione fra le classi di credito, posto che i crediti ipotecari degradati al chirografo per incapienza immobiliare hanno una percentuale di soddisfo (0,51%) inferiore al credito chirografario originario (3,38%), d) infine secondo l'opponente il mancato rinnovo da parte di di una ipoteca, la cui scadenza è avvenuta successivamente al deposito della domanda di concordato, dovrebbe comportare il declassamento al chirografo di con conseguente promozione in primo grado dell'ipoteca di

;

- a riguardo il Collegio del Tribunale ritiene, con riferimento ai diversi motivi di contestazione, che: a) i compensi per gli organi di giustizia sono stati quantificati in misura media solo a fini di stima del fabbisogno, ma saranno comunque liquidati dal Tribunale nella misura che riterrà dovuta nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal D.M. n. 30/2012; b) le differenti percentuali di soddisfacimento della quota prelatizia tra creditori ipotecari (che non costituiscono una "classe" soggetta a trattamento uniforme) derivano dal valore stimato di realizzo (in particolare, quello previsto nel piano) di ciascun immobile gravato dalle differenti iscrizioni ipotecarie, quindi non vi è alcun trattamento peggiore della banca s.r.l rispetto alle altre; c) la quota di credito ipotecario degradata al chirografo non deve necessariamente prevedere una percentuale di pagamento uguale a quella assegnata ai creditori chirografari *ab origine*, perché nell'ambito dei creditori chirografari non si configura un vincolo di trattamento uniforme, essendo senz'altro possibile ex art.160, primo comma lettera C) L.F. la suddivisione in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; tali presupposti normativi ricorrono certamente nella fattispecie, quanto alla posizione giuridica, in quanto trattasi di crediti ipotecari degradati, e relativamente agli interessi economici, in quanto trattasi di situazione omogenea a tutti i creditori ipotecari che subiscono il degrado; in particolare la formazione della prima classe di creditori chirografari per la quota retrocessa al chirografo a fronte di garanzie ipotecarie incapienti, distinta da quella dei chirografari originari, trova ragione nella circostanza per cui i creditori assistiti da garanzia reale vengono già soddisfatti in via prelatizia per una parte del loro credito; d) l'ultimo motivo di contestazione attiene ad un potenziale conflitto tra due creditori ( e

) che potrebbero rivendicare l'uno nei confronti dell'altro la natura privilegiata anziché chirografaria dei rispettivi crediti, la vicenda non inficia la fattibilità giuridica del concordato, non incidendo sull'entità complessiva della somma da corrispondere ai creditori;

RITENUTO in conclusione che le contestazioni dei creditori dissenzienti non sono tali da costituire motivi idonei ad inficiare la fattibilità giuridica della proposta concordataria;

RITENUTO quindi che la procedura si è regolarmente svolta, stante la ritualità complessiva del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

CONFERMATA la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

RISCONTRATA la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

VERIFICATO il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

CONSIDERATO, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

RILEVATO inoltre che il concordato è in continuità diretta, perché prevede l'accollo del debito concordatario da parte di un soggetto terzi che provvederà direttamente ai pagamenti sotto il controllo del Commissario Giudiziale, cosicché non occorre nominare alcun Liquidatore Giudiziale;

RITENUTO infine di demandare al Giudice Delegato la nomina del comitato dei creditori, su proposta del commissario Giudiziale, che tenga conto delle diverse tipologie di crediti;

#### **P.Q.M.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), alle condizioni indicate in ricorso e successive integrazioni e precisazioni;

II. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

III. il Commissario giudiziale vigilerà e riferirà al Giudice Delegato sull'adempimento della proposta concordataria non appena i pagamenti previsti nella proposta saranno stati eseguiti dal terzo accollante;

IV. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Bergamo nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

V. la società informerà prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

VI. il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

VII. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato, ivi compresa la nomina del Comitato dei creditori, su proposta del commissario Giudiziale che tenga conto delle diverse tipologie di crediti;

VIII. dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

IX. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

X. manda alla Cancelleria per la pubblicazione ex art. 17 L.F.

Bergamo, 31/03/2021

Il Presidente

d.ssa Laura De Simone

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.